

-130330



QTKC08440100249121
hh
QTK08-1-249/6
DCOOS1341

A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
VIA FRANCESCO SAPORI 83
00143 ROMA RM

C



Oggetto: fornitura di energia elettrica Numero Utente 455728003@o

Si trasmette, in allegato, in duplice copia, il contratto per la fornitura di energia elettrica in oggetto: una copia dovrà essere trattenuta dal Cliente ed una copia, debitamente sottoscritta, nella parte retrostante, nei due spazi indicati, dovrà essere rimessa ad ACEA spa. Nel caso di spedizione postale si potrà utilizzare la busta allegata da affrancare come lettera.

Si trasmette altresì il modulo che potrà eventualmente essere utilizzato per l'inoltro di reclami relativi alla fornitura del servizio.

Le persone fisiche dovranno inoltre, produrre, con le stesse modalità, ai soli fini dell'applicazione della tariffa "residenti", copia di un valido documento di riconoscimento, qualora nello stesso sia indicata la residenza anagrafica, o, ove la residenza anagrafica sia diversa da quella contenuta nel documento, una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la stessa informazione. In mancanza verrà applicata la tariffa "non residente".

Le persone giuridiche dovranno produrre, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente lo stato di rappresentante legale ed i suoi dati anagrafici la carica ricoperta, la data di nomina e le informazioni relative alla "vigenza", al momento della sottoscrizione del contratto, delle Entità per le quali si richiede la fornitura.

Si confida nella collaborazione e si inviano distinti saluti.

La Direzione

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**Numero Utenza** 455728003

Nominativo/Ragione sociale	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Codice fiscale	00493410583
Ubicazione utenza	VIA CINA 413	Partita IVA	00907501001
Dettaglio civico		Municipio	12
Comune	00144 ROMA RM	Scadenza contratto	
Recapito			
Tipo uso / attività	ATTIVITA' PROFESSIONALE/IMPREDITORIALE		
Tensione	trifase 380 V	Potenza max disp.	33,000 kW

Fornitura

Tipo tariffa

Uso vario

b.t. altri usi trasporto e vendita

Stipulato il 19/12/2006

Roma, li

29/01/2007

REGOLAMENTO DI SERVIZIO
per la somministrazione dell'energia elettrica

Art. 1 OGGETTO

L'oggetto del Regolamento è la fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, con l'esclusione dei clienti alimentati in alta tensione e di quelli che utilizzano l'energia per fini di pubblica illuminazione.

Art. 2 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

2.1 La fornitura di energia elettrica è regolata:

- dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- dalle norme emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- dal presente regolamento di servizio;
- dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza;
- dal Codice di Condotta Commerciale.

2.2 Le condizioni che regolano i contratti di somministrazione potranno modificarsi in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso o, ove possibile, per via informatica. Quelle che interessano la totalità dei Clienti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati/allegati sulle bollette.

Art. 4 PUNTO DI CONSEGNA

4.1 L'energia elettrica è consegnata all'uscita del gruppo di consegna e misura installato dall'esercente.

4.2 Avuto riguardo delle esigenze manifestate dal Cliente, l'esercente individua la posizione ove installare il gruppo di consegna e misura nonché, quando occorra, il luogo più conveniente per la derivazione dalla rete di distribuzione.

4.3 Le opere murarie e/o manufatti necessari per l'alloggiamento degli impianti e gruppi di consegna e misura sono completamente a carico del Cliente.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di attivazione della fornitura sino alla scadenza dell'anno solare in corso. Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con un preavviso di almeno un mese. Il Cliente ha peraltro facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, purché invii la disdetta con un preavviso di almeno un mese, con l'indicazione del domicilio ove inviare la fattura finale, comunicata a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata presso gli sportelli dell'esercente.

Art. 6 CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA FORNITA

- * Corrente alternata.
- * Tensione e fasi: come specificato nel contratto.
- * Frequenza: 50 Hz. +/- 2%.
- * Tolleranza di tensione: +/- 10% del valore nominale.
- * Potenza impegnata e potenza massima a disposizione: come specificato nel contratto.

Non sono consentiti prelievi di potenza oltre quella massima a disposizione.

L'esercente ha facoltà di installare apposito limitatore di potenza.

* Fattore di potenza: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70.

6.2. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.

6.3. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dall'esercente ed approvati dall'Autorità.

6.4 In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete dell'esercente.

Art. 7 UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA

7.1. L'energia elettrica non può essere utilizzata in luoghi e per usi diversi da quelli convenuti né ceduta a terzi a nessun titolo.

7.2 Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente articolo l'esercente potrà, fatto salvo l'esperto delle azioni civili o penali, sospendere o rifiutare la somministrazione, previa comunicazione formale.

Il Cliente


IL DIRETTORE
DEL PRA DI ROMA
Dott.ssa Beatrice Bisogni

Art. 8 RICHIESTA DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura l'interessato deve farne richiesta all'esercente.

La mancata accettazione, che potrà avvenire solo in presenza di ragioni obiettive, dovrà essere motivata e comunicata formalmente al richiedente.

Art. 9 INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA

9.1 L'energia è fornita con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

9.2 L'esercente può interrompere o limitare la fornitura per esigenze di manutenzione o di servizio, arretrando, compatibilmente con tali esigenze, il minimo disturbo alla Clientela.

9.3 Peraltro, le interruzioni o limitazioni di fornitura per cause accidentali, caso fortuito, forza maggiore, perturbazioni atmosferiche, fatto di terzi, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità e le variazioni di frequenza o di tensione per cause accidentali e, in generale, per cause non direttamente imputabili a colpa grave dell'esercente non danno luogo a risarcimento danni, né a riduzioni di corrispettivi e/o risoluzione del contratto.

9.4 L'esercente non è tenuto ad indennizzo o risarcimento per i danni alle apparecchiature dotate di motore trifase derivanti da mancanza di fase nella rete a seguito di guasto, in quanto detti apparati dovranno essere provvisti, a cura e spese del Cliente di apparecchi di protezione atti ad assicurare il distacco dell'impianto dalla rete in caso di mancanza di fase.

Art. 10 PERMESSI E SERVITÙ

10.1 La fornitura è subordinata:

- all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali necessari all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti nonché, se necessario, all'uso di idoneo locale cabina da utilizzare anche per forniture fuori dell'immobile;
- al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo di allaccio;
- all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie.

10.2 L'esercente dovrà in ogni caso essere tenuto indenne da eventuali spese giudiziarie conseguenti ad azioni resesi necessarie per il riconoscimento di alcuni diritti di cui sopra a favore di Clienti, i quali sono comunque tenuti ad agevolare l'esercente per il miglior esercizio della fornitura.

10.3 L'uso del locale cabina darà luogo ad eventuale compenso a favore del proprietario ai sensi della normativa in vigore.

Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE

11.1 All'atto della stipula del contratto di fornitura il cliente effettua il versamento di un deposito cauzionale.

11.2 Il deposito cauzionale viene restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.

11.3 L'esercente può anche indicare altri strumenti come forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale che assicurino circa l'esatto adempimento da parte del cliente.

11.4 Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

11.5 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, il cliente, ha diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale anche in assenza di un documento attestante l'avvenuto versamento. Le modalità di pagamento delle bollette come la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, sono considerate, per i clienti vincolati domestici, forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di:

- Euro 5,164569 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati domestici;
- Euro 7,746853 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;
- Euro 10,329138 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW;
- Euro 11,878509 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 100 kW.

Art. 12 PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti, sino al gruppo di consegna e misura incluso, restano di proprietà dell'esercente che potrà utilizzarli anche per terzi nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE

13.1 Gli impianti ed apparecchi del Cliente debbono rispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete dell'esercente, il quale può verificare gli impianti ed gli apparecchi del Cliente e sospendere la fornitura, in caso di irregolarità, per il tempo occorrente all'adeguamento degli stessi, da realizzarsi a cura e spese del Cliente.

13.2 Qualora, per comprovate esigenze di economicità e/o di servizio, nonché per adeguare i propri impianti alle norme di legge e/o al progresso tecnologico l'esercente modifichi, previa approvazione delle Autorità competenti, le caratteristiche della fornitura, dovrà darne avviso al Cliente con congruo anticipo, anche mediante avviso pubblico. Restano a carico del Cliente gli oneri per l'adeguamento dei suoi impianti ed apparecchi conseguenti alle eventuali modifiche delle modalità di fornitura.

13.3 L'esercente non risponde in nessun caso dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per comprovate cause direttamente imputabili all'esercente stesso.

Art. 14 IMPIANTI ED APPARECCHI DELL'ESERCENTE

14.1 Il Cliente risponde della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchi dell'esercente esistenti presso di lui per l'effettuazione della fornitura dei quali ha l'obbligo di custodia. Il personale dell'esercente deve poter accedere in qualsiasi momento nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Qualora il Cliente si opponga alle verifiche o l'accesso venga in qualche modo impedito, l'esercente può, previa diffida formale, sospendere la fornitura e/o risolvere il contratto.

14.3 Il Cliente è a sua volta tenuto a comunicare eventuali irregolarità rilevate nelle apparecchiature dell'esercente e può chiedere la verifica della correttezza del misuratore o dei parametri di qualità dell'energia erogata. Le spese sostenute dall'esercente per verifiche ai gruppi di consegna e misura richieste dal Cliente, sono a carico del medesimo qualora gli errori dei misuratori risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti.

14.4 Le spese sostenute dall'esercente per guasti e manutenzione e/o sostituzione del gruppo di consegna e misura sono a suo carico purché i guasti non siano imputabili al Cliente o a persone estranee o causati da difetti degli impianti utilizzatori del Cliente stesso.

14.5 Se in sede di verifica si riscontrano alterazioni o manomissioni di impianto, gruppo di consegna e misura o di bolli, l'esercente si riserva di procedere a norma di legge sia in relazione alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente che al recupero delle somme non pagate relative alla somministrazione di energia elettrica quantificate anche in via presuntiva in conformità alla normativa vigente.

Art. 15 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

15.1 Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzino un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale viene consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.

15.2 La ricostruzione dei consumi ha come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

15.3 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

15.4 Per il periodo di ricostruzione individuato, i consumi sono ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi dei clienti riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.

15.5 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, sono resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

15.6 Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente.

15.7 Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitura dell'energia elettrica al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

Art. 16 RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

16.1 Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nei termini e con le modalità stabilite dall'esercente.

16.2 In deroga a tale previsione, con le modalità di cui al presente articolo, a seguito di espressa richiesta del cliente, l'esercente offre al cliente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

- per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

16.3 La rateizzazione può essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi Euro venticinque/82 (Euro 25,82).

16.4 La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata dal cliente deve essere formulata con le modalità indicate nella bolletta dall'esercente ed entro il termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il cliente perde il diritto alla rateizzazione.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Sconto calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

Le modalità e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi sono concordati tra le parti. L'informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione è fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

Il Cliente


**IL DIRETTORE
DEL PRA DI ROMA**
Dott.ssa Beatrice Bisogni

Art. 17 PREZZI E TARIFFE

17.1 I corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti nel tempo dalle disposizioni di legge, dai provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dalle opzioni tariffarie presentate dall' esercente ed approvate dall'Autorità stessa.

17.2 Sono inoltre dovuti gli oneri fiscali o di altra natura, imposti dalla normativa vigente a carico del Cliente.

Art. 18 LETTURA E FATTURAZIONE

18.1 L'esercente effettua:

- almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;
- almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

18.2 L'esercente, relativamente ai clienti con periodicità di lettura annuale, rende disponibile ai clienti medesimi la modalità di autolettura dei consumi.

18.3 I predetti obblighi sono esclusi nei confronti di quei clienti per cui si fa ricorso alla telelettura del gruppo di misura.

18.4 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'esercente è tenuto a comunicare al cliente l'invalidità dell'autolettura effettuata.

18.5 Per i clienti vincolati nuovi con lettura annuale, l'esercente, trascorsi sei mesi dalla data di stipula del contratto di fornitura, è tenuto ad effettuare un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure ad inviare al cliente vincolato nuovo un'apposita comunicazione, invitandolo ad utilizzare l'autolettura al fine di consentire la corretta fatturazione.

18.6 La fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di clienti:

- clienti domestici alimentati in bassa tensione;
- clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW.

18.7 La fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile per le seguenti tipologie di clienti:

- clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW;
- clienti alimentati in media tensione.

18.8 La fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.

18.9 Per i clienti vincolati nuovi, la prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso in ordine alla destinazione d'uso dell'energia elettrica, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia.

18.10 Le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto riducono al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente è effettuata sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura.

18.11 Eventuali variazioni tariffarie sono imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, secondo quanto stabilito dalle quanto stabilito dalle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990.

18.12 Eventuali conguagli a favore del cliente sono effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell'errore.

Art. 19 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO/INDENNITÀ DI MORA

19.1 La data di emissione e quella di scadenza della bolletta sono riportate nella bolletta stessa.

19.2 Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è di venti giorni dalla data di emissione della bolletta medesima.

19.3 Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati al cliente.

19.4 E' prevista la modalità gratuita di pagamento della bolletta specificata sulla stessa.

19.5 Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento.

19.6 Il cliente vincolato domestico buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

19.7 L'esercente richiede il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

Art. 20 SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

20.1 L'esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione dell'adempimento stesso all'esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

20.2 La fornitura al cliente non può essere sospesa in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente.

20.3 La sospensione della fornitura non potrà essere effettuata nei seguenti casi:

- quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia comunque effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;
- in caso di mancato pagamento di corrispettivi in misura inferiore od eguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilità diversi dalla fornitura di energia elettrica;
- durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato o i giorni festivi;
- in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura;
- per fattispecie previste in modo non dettagliato nel contratto di fornitura ed esposte per formulazioni generali;
- in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dall'esercente e comunicati al cliente secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 21;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

20.4 In deroga a quanto stabilito dal comma 20.2 del presente articolo, l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi:

- per cause oggettive di pericolo;
- per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta.

20.5 L'esercente, nel caso di sospensione per morosità, richiede al cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

Art. 21 RECLAMI

21.1 L'esercente informa tutti i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo.

Per i clienti nuovi dette informazioni sono fornite all'atto della stipula del contratto di fornitura.

21.2 L'esercente rende disponibile al cliente un modulo prestampato per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato al cliente all'atto della stipula del contratto di fornitura e ogniqualvolta ne faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.

21.3 Il cliente può inoltrare il reclamo attraverso i seguenti canali:

- sportelli aziendali;
- telefono;
- fax;
- posta;
- sito internet aziendale.

21.4 Il reclamo in forma scritta è sempre consentito, ai sensi del titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994.

21.5 Le modalità e le procedure di reclamo tengono conto delle esigenze degli anziani e dei disabili.

Art. 22 FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

22.1 L'esercente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla cessazione della fornitura e degli eventuali maggiori danni per violazione, da parte del Cliente, di quanto previsto dagli art. 7/9/10/13/14/19 del presente contratto nonché per prelievo fraudolento dell'energia elettrica e comunque ogni qualvolta l'esercente venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera.

22.2 In caso di inadempimento, da parte dell'esercente, alle obbligazioni nascenti dal presente contratto il Cliente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il medesimo esercente.

Art. 23 CAMBIAMENTI DI UTENZA

3.1 Il Cliente che vende, cede, affitta ad altri o cessa comunque di utilizzare i locali serviti dalla fornitura di energia elettrica dall'esercente deve darne formale ed immediata comunicazione alla stessa mediante raccomandata A.R. ovvero presso gli sportelli dell'esercente.

23.2 In caso contrario il Cliente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia elettrica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai gruppi di consegna e misura e agli impianti di proprietà dell'esercente.

23.3 Il Cliente che abbia un debito verso l'esercente non potrà ottenere nemmeno per interposta persona la riattivazione di questa o altra fornitura da parte dell'esercente né, continuare a fruire di altre forniture già in essere, se prima non sia stato saldato il debito stesso.

Art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'esercente può cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica che assicuri al cliente un equivalente livello di servizio.

L'esercente può inoltre cedere i crediti derivanti dal medesimo contratto.

Art. 25 FORO COMPETENTE

Per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Il Cliente  IL DIRETTORE
DEL PRA DI ROMA
Dott.ssa Beatrice Bisogni

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle sopraesposte condizioni di fornitura e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: art.2 (condizioni generali di fornitura), art. 5 (durata del contratto); art. 7 (utilizzo dell'energia); art.9 (interruzioni e limitazioni della fornitura); art.10 (permessi e servizi); art.13 (impianti ed apparecchi del cliente); art.14 (impianti ed apparecchi dell'esercente); art. 17 (prezzi e tariffe); art. 20 (sospensioni della fornitura); art. 23 (cambiamenti di utenza); art. 24 (cessione del contratto); art. 25 (foro competente).

AceaElectrabel Elettricità SpA

Il Cliente  **IL DIRETTORE
DEL PRA DI ROMA**
Dott.ssa Beatrice Bisogni

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, AceaElectrabel Elettricità SpA informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. I dati medesimi saranno custoditi ed utilizzati per consentire lo svolgimento del rapporto contrattuale di fornitura e, nel caso di ulteriore espresso consenso, a fini promozionali, di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi da parte di AceaElectrabel Elettricità SpA, ACEA SpA, VOINOI SpA ed altre società controllate e/o collegate del Gruppo ACEA. Il trattamento viene eseguito prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici o, quando necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi.

La informiamo altresì che AceaElectrabel Elettricità SpA ha affidato i rapporti commerciali con i clienti e, in particolare, la gestione di tutti i contratti di somministrazione elettrica a VOINOI S.p.A., Società del Gruppo ACEA, che conseguentemente tratterà i dati relativi al rapporto di fornitura.

Per alcune attività collegate alla prestazione del servizio di somministrazione i Suoi dati dovranno essere comunicati a società o professionisti che operano per loro conto e svolgono attività di consulenza, servizi di pagamento ed esattoria, controllo frodi, recupero crediti, imbastamento, smistamento e trasporto di corrispondenza alla clientela, lettura contatori, revisione contabile, archiviazione, gestione dei crediti ed altre attività comunque connesse alla gestione dei rapporti contrattuali di fornitura. A tal proposito si comunica che il relativo elenco aggiornato è a disposizione presso la sede di AceaElectrabel Elettricità SpA in Roma, P.le Ostiense n. 2.

Il Suo consenso riguarderà pertanto anche l'attività ed il trattamento svolti dai suddetti soggetti.

Nel caso abbia fornito dati personali attinenti al Suo stato di salute, Le chiediamo altresì di manifestare il Suo consenso al trattamento dei dati medesimi, esclusivamente finalizzato alla gestione del rapporto contrattuale. La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è AceaElectrabel Elettricità SpA, con sede in P.le Ostiense n. 2 00154 Roma.


Ai sensi dell'art. 13 della Legge 675/96, Lei potrà in ogni momento richiedere informazioni sui Suoi dati e sulla loro utilizzazione, farli aggiornare, integrare, rettificare ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi a VOINOI SpA, P.le Ostiense n. 2 00154 Roma, Responsabile del Trattamento.

RICHIESTA DI CONSENSO

Avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dati personali di cui all'art. 10 della Legge n.675/96:


- consento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell'informativa ai fini della prestazione del servizio di somministrazione e delle attività connesse.

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Data	Firma



- consento al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale di somministrazione.

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Data	Firma



- consento all'utilizzo da parte di AceaElectrabel Elettricità SpA, VOINOI S.p.a. ed altre società controllate e/o collegate del Gruppo ACEA, dei miei dati ai fini promozionali, di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi.

<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Data	Firma

